

N. R.G. 1959 2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA**

SEZIONE PRIMA

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli	Presidente
Dott. Ugo Pastore	Consigliere
Avv. Carlo Caparrini	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 8 SETTEMBRE 2020 e promossa

DA

**NEXINVEST S.R.L. UNIPERSONALE 02935820247 con l'Avv. ANNA RODELLA e BUSINI
RAFFAELA PIAZZA GARIBALDI, 54 60044 FABRIANO**

APPELLANTE

CONTRO

**NAZZARENO BORDI BRDNZR64P25D451B con l'Avv. FRANCHINI MARIA FRANCESCA
PIAZZALE G. MATTEOTTI, 21 60044 FABRIANO .**

APPELLATO

CONTRO

Sentenza del Tribunale di Ancona n.1198/2016 del 06/07/2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Bordi Nazzareno ha ottenuto dal Tribunale di Ancona sezione distaccata di Fabriano, decreto ingiuntivo nei confronti di Nexinvest s.r.l. Unipersonale per la somma di € 26.771,14 oltre accessori quale compenso per l'opera professionale dallo stesso svolta in favore di essa società Nexinvest s.r.l. Nexinvest ha opposto il decreto eccependo carenza di giurisdizione per effetto di clausola compromissoria, in subordine di competenza, per deroga convenuta contrattualmente e, nel merito, contestando la pretesa creditoria.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione.

Nexinvest ha appellato, affidando il gravame a due motivi; Bordi si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.

Deve essere esaminata preliminarmente la doglianza circa la presenza di valida clausola compromissoria.

Le parti, per quanto qui interessa, hanno stipulato due contratti quadro:

con contratto in data 20.06.2005, le parti avevano regolamentato le seguenti operazioni di consulenza:

- per la legge 100/90 (investimenti all'estero) compenso pari al 10%
- per la legge 394/81 (penetrazione commerciale in paesi extra UE), compenso pari al 10%;
- per la legge 46/82 F.I.T. – 297 F.R.A. (fondo rotativo ricerca & sviluppo) compenso pari al 10%;
- per i fondi strutturali (investimenti in aree depresse dell'Italia e dei paesi dell'Europa dell'est) compenso pari al 10%;
- per la consulenza all'internazionalizzazione al netto delle spese di eventuali professionisti esterni, compenso pari al 10%;

Questo contratto aveva durata di 12 mesi ed era tacitamente rinnovabile.

Con contratto in data 17.05.2006, le parti avevano regolamentato l'attività volta alla predisposizione e realizzazione da parte del Bordi di relazioni tecniche.

Questo contratto prevedeva una durata triennale non rinnovabile tacitamente.

In entrambi i contratti, era convenuta una clausola compromissoria (il cui contenuto come tale è pacifico tra le parti).

Osserva la Corte che, relativamente al primo contratto (20.06.2005 concernente le prestazioni di consulenza) non è stata dimostrata alcuna disdetta, onde il medesimo, essendosi tacitamente rinnovato, come espressamente previsto, era vigente al momento in cui il decreto ingiuntivo fu concesso; quanto al secondo contratto (17.05.2006, concernente la redazione di perizie) esso si doveva considerare giunto alla naturale scadenza il 16.05.2009 (quindi prima della richiesta del decreto opposto) nondimeno, sebbene le note relative alle prestazioni di cui l'appellato chiede la remunerazione, siano



successive alla scadenza del termine, non è stata fornita una prova certa che i relativi incarichi siano stati conferiti successivamente alla scadenza del contratto.

Dunque le clausole compromissorie erano operanti tra le parti e di conseguenza deve essere revocato il decreto ingiuntivo, rimettendo le parti davanti agli arbitri. (giurisprudenza pacifica, ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21550).

Le spese seguono la soccombenza e l'appellato deve essere altresì condannato alla restituzione di quanto corrisposto in virtù del decreto opposto.

P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da NEXINVEST S.R.L. UNIPERSONALE nei confronti di NAZZARENO BORDI, così provvede:

accoglie l'appello, revoca il decreto opposto, condanna l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto in virtù del decreto opposto nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 4.000,00 oltre 12,50% s.g. cassa ed iva e per l'appello in euro 6.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.

Ancona così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020

IL CONSIGLIERE REL.

Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore

IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli

